



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 30.3.2009
COM(2009) 142 definitivo

2009/0048 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che adegua alla decisione 1999/468/CE del Consiglio determinati atti soggetti alla procedura di cui all'articolo 251 del trattato, per quanto riguarda la procedura di regolamentazione con controllo

**Adeguamento alla procedura di regolamentazione con controllo
Quinta parte**

RELAZIONE

1. La decisione 2006/512/ce del consiglio e la nuova procedura di regolamentazione con controllo

La decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione¹, è stata modificata dalla decisione 2006/512/CE del Consiglio del 17 luglio 2006².

L'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE modificata ha introdotto una nuova procedura di regolamentazione con controllo (in appresso "PRCC") per le misure di portata generale volte a modificare elementi non essenziali di un atto di base adottato secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato, anche sopprimendo taluni di questi elementi o completando l'atto tramite l'aggiunta di nuovi elementi non essenziali.

2. Allineamento prioritario e allineamento generale

In una dichiarazione congiunta³ il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione hanno stilato un elenco di atti di base che ritenevano dovessero essere urgentemente adeguati alla decisione modificata, al fine di introdurre la PRCC (allineamento prioritario). La Commissione ha presentato tutte le proposte riguardanti l'allineamento prioritario nel dicembre 2006. Tali proposte sono state esaminate e adottate dal Parlamento e dal Consiglio⁴.

Affinché la PRCC sia applicabile anche agli altri atti adottati in codecisione già in vigore al momento in cui ha preso effetto la decisione 2006/512/CE, la dichiarazione congiunta invita altresì ad adeguare tali atti, conformemente alle procedure applicabili (allineamento generale). In una dichiarazione non pubblicata sulla Gazzetta ufficiale⁵, la Commissione si è impegnata a esaminare tutti questi atti allo scopo di adeguarli, all'occorrenza, alla PRCC.

La Commissione ha deciso di procedere all'allineamento tramite proposte di regolamenti "omnibus". Ciascun regolamento raggruppa e modifica contemporaneamente varie decine di strumenti. Questo metodo, teso a garantire una gestione razionale e coerente dell'allineamento, favorisce un esame più efficace e più rapido da parte dei legislatori e agevola un trattamento coerente e orizzontale. Visto che il contenuto degli atti di base non viene assolutamente modificato, tale metodo permette di concentrarsi sugli aspetti giuridici dei testi.

Le prime tre proposte, precedute da una comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio adottata il 23 novembre 2007⁶, sono state adottate dalla Commissione il 23 novembre⁷ e il 19 dicembre 2007⁸. L'ultima proposta è stata adottata dalla Commissione l'11 febbraio 2008⁹.

¹ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

² GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11.

³ GU C 255 del 21.10.2006, pag. 1.

⁴ GU L 76 del 19.3.2008, pagg. 33-38 e 42-55; GU L 81 del 20.3.2008, pagg. 38-72; GU L 97 del 9.4.2008, pagg. 60-71.

⁵ PE 376.314v01-00 – A6-0236/2006 (dichiarazione allegata alla relazione del Parlamento).

⁶ COM(2007) 740 definitivo.

⁷ COM(2007) 741 definitivo.

⁸ COM(2007) 822 definitivo e COM(2007) 824 definitivo.

⁹ COM (2008) 71 definitivo.

L'adeguamento è inteso a introdurre negli atti vigenti la PRCC, quale prevista all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE modificata. A tale riguardo, se ciò risulta giustificato soprattutto in considerazione della natura delle misure previste, l'adeguamento può contenere disposizioni relative alla proroga o alla riduzione dei termini ordinari della PRCC, conformemente al succitato articolo 5 bis, paragrafo 5. Può essere prevista altresì l'eventuale applicazione della procedura d'urgenza, se le circostanze lo richiedono, conformemente al succitato articolo 5 bis, paragrafo 6.

3. Risoluzione del Parlamento europeo

Il 23 settembre 2008 il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione recante raccomandazioni alla Commissione sull'allineamento degli atti giuridici alla nuova decisione sulla comitatologia¹⁰.

In tale risoluzione il Parlamento europeo chiede alla Commissione di presentargli proposte legislative per completare l'allineamento generale. A tal fine, sottopone alla Commissione un elenco di strumenti, non figuranti nella comunicazione adottata dalla Commissione il 23 novembre 2007¹¹, che ritiene dovrebbero essere adeguati alla nuova procedura di comitatologia.

4. Posizione della Commissione sul seguito da riservare alla risoluzione del Parlamento europeo

Prima di presentare la summenzionata comunicazione, la Commissione aveva effettuato un esame molto attento di tutti gli strumenti adottati secondo la procedura di codecisione per individuare quelli che le conferiscono la facoltà di adottare misure di portata generale volte a modificare elementi non essenziali dell'atto di base in questione. La Commissione ha così potuto stabilire un elenco di oltre 200 atti da adeguare, pur ammettendo la possibilità di modificare successivamente tale elenco.

La Commissione ha preso in attenta considerazione i 14 strumenti segnalati dal Parlamento europeo nella risoluzione del 23 settembre 2008. Tutte le disposizioni di tali atti di base che delegano competenze di esecuzione alla Commissione sono state esaminate con cura.

4.1. Sulla scorta di tale esame, la Commissione non ritiene di dover presentare proposte relativamente a tutti gli atti di base in questione. Secondo la Commissione non devono essere adeguati alla nuova procedura di comitatologia i seguenti strumenti:

STRUMENTI IL CUI ALLINEAMENTO È GIÀ STATO REALIZZATO O PROPOSTO

- Direttiva 2000/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2000, relativa a misure contro l'emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori destinati alla propulsione dei trattori agricoli o forestali e recante modificazione della direttiva 74/150/CEE del Consiglio.

Lo strumento è già stato allineato alla PRCC per effetto dell'articolo 19 della direttiva 2003/37/CE, compresa tra gli atti di base che sono stati adeguati alla nuova procedura col regolamento "omnibus", prima parte, adottato il 22 ottobre 2008 (regolamento (CE) n. 1137/2008, GU L 311 del 21 novembre 2008, allegato, sezione 3.7, punto 1).

¹⁰ A6-0345/2008

¹¹ Cfr. nota 6.

Infatti, l'articolo 19 della direttiva 2003/37/CE, quale modificato dal regolamento “omnibus I”, assoggetta alla PRCC ogni modifica a fini di adeguamento tecnico delle direttive particolari di cui all'allegato II, capitolo B. Tra queste figura appunto la direttiva 2000/25/CE.

- Direttiva 2001/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, che modifica la direttiva 92/23/CEE del Consiglio relativa ai pneumatici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi nonché al loro montaggio
- Direttiva 2004/3/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, recante modifica delle direttive del Consiglio 70/156/CEE e 80/1268/CEE per quanto riguarda la misurazione delle emissioni di biossido di carbonio e il consumo di carburante dei veicoli N1

Le summenzionate due direttive sono state automaticamente assoggettate alla PRCC nel momento in cui sono state inserite nell'allegato IV della direttiva 2007/46/CE del 5 settembre 2007 (GU L 263 del 9 ottobre 2007). Infatti, conformemente all'articolo 39, paragrafi 2 e 9, della direttiva 2007/46/CE, rientrano nella PRCC tutte le modifiche apportate alle disposizioni delle “direttive particolari” figuranti nel medesimo allegato IV. L'allineamento dei summenzionati due atti di base non è quindi più necessario.

- Direttiva 2005/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, sull'omologazione dei veicoli a motore per quanto riguarda la loro riutilizzabilità, riciclabilità e recuperabilità e che modifica la direttiva 70/156/CEE del Consiglio
- Direttiva 2006/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle emissioni degli impianti di condizionamento d'aria dei veicoli a motore, che modifica la direttiva 70/156/CEE del Consiglio

Anche i due strumenti summenzionati figurano nell'allegato IV della direttiva 2007/46/CE del 5 settembre 2007, da quando tale allegato è stato modificato tramite il regolamento (CE) n. 1060/2008 della Commissione del 7 ottobre 2008. Pertanto, ogni modifica apportata alle due direttive rientra ormai nella PRCC, per effetto del summenzionato articolo 39 della direttiva 2007/46/CE. L'allineamento non è quindi più necessario.

- Direttiva 2005/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2005, che modifica la direttiva 1999/32/CE in relazione al tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo

La direttiva 1999/32/CE figura nella proposta di regolamento “omnibus”, seconda parte (COM(2007) 824 definitivo). La Commissione ha preparato tale proposta tenendo appunto debitamente conto delle modifiche apportate allo strumento in questione dalla direttiva 2005/33/CE. Ritene quindi che tutte le disposizioni da adeguare alla PRCC figurino nella proposta “omnibus II” e che per lo strumento in questione non sia necessario presentare un'altra proposta.

STRUMENTO CHE NON RIENTRA NELLA CODECISIONE

- Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999.

La base giuridica dello strumento in questione non rientra nell'articolo 251 del trattato e quindi la PRCC non si applica.

STRUMENTO ADOTTATO DOPO L'ENTRATA IN VIGORE DELLA RIFORMA DEL 2006

- Regolamento (CE) n. 1905/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo

Lo strumento in questione, adottato dopo il 23 luglio 2006, ossia dopo l'entrata in vigore della riforma che ha istituito la PRCC, non deve essere oggetto di nessun adeguamento poiché in sede di adozione il Parlamento europeo e il Consiglio non hanno ritenuto che il conferimento di poteri alla Commissione fosse di natura tale da rientrare nella nuova procedura di comitatologia.

La Commissione non dispone di alcun elemento che le consenta ora di rimettere in discussione la giusta valutazione del legislatore; nessuna disposizione di tale strumento conferisce alla Commissione il potere di adottare misure generali atte a modificarlo o completarlo.

STRUMENTI CHE NON CONTENGONO ALCUNA DISPOSIZIONE RIENTRANTE NELLA PRCC

- Direttiva 2001/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2001, recante modificazione della direttiva 95/53/CE del Consiglio che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione animale e delle direttive 70/524/CEE, 96/25/CE e 1999/29/CE del Consiglio, relative all'alimentazione animale

La direttiva in questione modifica i poteri conferiti alla Commissione dalla direttiva 95/53/CE, ma non le attribuisce quello di adottare misure generali atte a modificare o completare l'atto di base. Infatti, i poteri conferiti alla Commissione riguardano l'adozione di linee guida, non vincolanti (articolo 4 bis, paragrafo 3), l'adozione di misure individuali (articolo 15 bis, paragrafi 1 e 2) e l'istituzione di un sistema di scambio rapido di informazioni (articolo 16 quater, paragrafo 3).

- Direttiva 2002/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2002, che modifica le direttive 90/425/CEE e 92/118/CEE del Consiglio con riguardo alle norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale

La direttiva in questione modifica la direttiva 92/118/CE e conferisce alla Commissione il compito di redigere l'elenco degli stabilimenti da cui possono provenire taluni prodotti autorizzati ad essere importati nella Comunità. L'iscrizione in tale elenco è una misura individuale che non rientra nella PRCC.

- Direttiva 2004/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che abroga alcune direttive recanti norme sull'igiene dei prodotti alimentari e le disposizioni sanitarie per la produzione e la commercializzazione di determinati prodotti di origine animale destinati al consumo umano e che modifica le direttive 89/662/CEE e 92/118/CEE del Consiglio e la decisione 95/408/CE del Consiglio

La Commissione ritiene che la direttiva in questione non contenga né modifici minimamente il conferimento di poteri e che pertanto non incida sulle disposizioni degli strumenti modificati per quanto riguarda la comitatologia.

- Decisione n. 676/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa ad un quadro normativo per la politica in materia di spettro radio nella Comunità europea (Decisione spettro radio)

La Commissione ritiene che le competenze esecutive conferitele in applicazione dello strumento in questione dall'articolo 4, paragrafi 2, 3, 4 e 6, non rientrino nella PRCC. Le misure oggetto dell'articolo 4, paragrafo 2, sono misure meramente esecutive e non hanno

portata generale. Nel quadro dell'articolo 4, paragrafi 3, 4 e 6, la Commissione può soltanto attuare le disposizioni dell'atto di base e non ha facoltà di modificarle o completarle. Non sono pertanto soddisfatti i criteri per l'applicazione della nuova procedura.

4.2. Per contro, la Commissione concorda col Parlamento europeo nel ritenere che debba essere adeguata alla PRCC una serie di disposizioni degli atti di base seguenti:

- Direttiva 2000/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 aprile 2000, che modifica la direttiva 64/432/CEE del Consiglio relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina
- Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio

La presente proposta è volta a realizzare l'adeguamento dei summenzionati due atti di base alla procedura di regolamentazione con controllo.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che adegua alla decisione 1999/468/CE del Consiglio determinati atti soggetti alla procedura di cui all'articolo 251 del trattato, per quanto riguarda la procedura di regolamentazione con controllo

Adeguamento alla procedura di regolamentazione con controllo Quinta parte

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 152,
vista la proposta della Commissione¹²,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo¹³,
previa consultazione del Comitato delle regioni¹⁴,
deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato¹⁵,
considerando quanto segue:

- (1) La decisione 1999/468/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione¹⁶ è stata modificata dalla decisione 2006/512/CE¹⁷, che ha introdotto la procedura di regolamentazione con controllo per l'adozione delle misure di portata generale intese a modificare elementi non essenziali di un atto di base adottato secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato, anche sopprimendo taluni di questi elementi o completando l'atto con l'aggiunta di nuovi elementi non essenziali.
- (2) In ottemperanza alla dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione¹⁸ relativa alla decisione 2006/512/CE, affinché la procedura di regolamentazione con controllo sia applicabile agli atti previgenti adottati secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato, questi devono essere adeguati conformemente alle procedure applicabili.
- (3) Le modifiche da apportare agli atti a tal fine riguardano soltanto le procedure di comitato e, nel caso delle direttive, non richiedono quindi il recepimento da parte degli Stati membri,

¹² GU C [...] del [...], pag. [...].

¹³ GU C [...] del [...], pag. [...].

¹⁴ GU C [...] del [...], pag. [...].

¹⁵ GU C [...] del [...], pag. [...].

¹⁶ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

¹⁷ GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11.

¹⁸ GU C 255 del 21.10.2006, pag. 1.

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli atti elencati nell'allegato sono adeguati, a norma dell'allegato stesso, alla decisione 1999/468/CE, modificata dalla decisione 2006/512/CE.

Articolo 2

Le disposizioni degli atti ripresi in allegato cui è fatto riferimento si intendono adeguate ai sensi del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, addì

Per il Parlamento europeo
Il Presidente

Per il Consiglio
Il Presidente

ALLEGATO

1. **Direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina¹⁹.**

Per quanto riguarda la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, è opportuno conferire alla Commissione la facoltà di adottare regole in materia di informazioni sugli animali della specie suina che devono essere contenute nelle basi di dati nazionali. Trattandosi di misure di portata generale intese a modificare elementi non essenziali di tale direttiva completandola, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 *bis* della decisione 1999/468/CE.

Pertanto, la direttiva 64/432/CEE è così modificata:

1. All'articolo 14, paragrafo 3, lettera C, il punto 4 è sostituito dal seguente:

“4. Al fine di garantire l'operatività delle basi di dati nazionali concernenti gli animali della specie suina, la Commissione adotta le regole in materia di informazioni che devono essere contenute nelle basi di dati nazionali. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 17 *bis*, paragrafo 2. Le altre opportune modalità di applicazione sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 17.”

2. All'articolo 17 *bis*, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dal seguente:

“2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 *bis*, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.”

2. **Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio²⁰.**

Per quanto riguarda il regolamento 1760/2000, è opportuno conferire alla Commissione la facoltà di adottare misure di applicazione di talune disposizioni del titolo I, segnatamente quelle relative alla proroga dei termini massimi, ai marchi auricolari, ai passaporti, al registro e ai controlli minimi da effettuare, nonché le misure transitorie di portata generale necessarie per agevolare l'attuazione del summenzionato titolo. Trattandosi di misure di portata generale intese a modificare elementi non essenziali di tale regolamento completandolo, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 *bis* della decisione 1999/468/CE.

Pertanto, il regolamento (CE) n. 1760/2000 è così modificato:

1. All'articolo 4, paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente:

“Tuttavia, a richiesta di uno Stato membro, la Commissione può stabilire in quali circostanze gli Stati membri possono prorogare il termine massimo. Tale misura, intesa a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo,

¹⁹ GU L 21 del 29.7.1964, pag. 1977.

²⁰ GU L 204 dell'11.8.2000, pag. 1.

è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 23, paragrafo 4.”

2. All'articolo 6, paragrafo 1, il quarto comma è sostituito dal seguente:

“Su richiesta di uno Stato membro la Commissione può tuttavia stabilire in quali circostanze il termine massimo può essere prorogato. Tale misura, intesa a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo, è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 23, paragrafo 4.”

3. All'articolo 7, paragrafo 1, il secondo trattino è sostituito dal seguente:

“— non appena la banca dati informatizzata sia pienamente operativa, comunica all'autorità competente - entro un termine stabilito dallo Stato membro e compreso fra tre e sette giorni - tutti i movimenti a destinazione e a partire dall'azienda nonché tutte le nascite e tutti i decessi di animali avvenuti nell'azienda, specificandone la data. Tuttavia, a richiesta di uno Stato membro, la Commissione può stabilire in quali circostanze gli Stati membri possono prorogare il termine massimo e definire le regole specifiche applicabili ai movimenti di bovini destinati a pascolare durante l'estate in diverse zone di montagna. Tale misura, intesa a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo, è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 23, paragrafo 4.”

4. L'articolo 10 è sostituito dal seguente:

“Articolo 10

1. La Commissione stabilisce le misure seguenti, necessarie per l'attuazione delle disposizioni del presente titolo:

- a) le disposizioni sui marchi auricolari;
- b) le disposizioni sul passaporto;
- c) le disposizioni sul registro;
- d) i controlli minimi da effettuare.

Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 23, paragrafo 4.

2. Le misure transitorie di portata generale intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo con l'aggiunta di nuovi elementi non essenziali, in particolare ulteriori precisazioni riguardo ai requisiti stabiliti dal presente regolamento, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 23, paragrafo 4.

3. Sono stabilite secondo la procedura di gestione di cui all'articolo 23, paragrafo 2, le misure seguenti, necessarie per l'attuazione delle disposizioni del presente titolo:

- a) l'applicazione delle sanzioni amministrative;
- b) le misure transitorie intese ad agevolare l'applicazione del presente titolo, diverse dalle misure di cui al paragrafo 2.”

5. L'articolo 23 è così modificato:

- (a) Al paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
- “a) ai fini dell'attuazione dell'articolo 10, dal comitato di gestione dei pagamenti diretti di cui all'articolo 141 del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;”
- (b) Il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
- “4. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 *bis*, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.”